Civile Ord. Sez. 1 Num. 26479 Anno 2026
Presidente: SCODITTI ENRICO
Relatore: VITRO' SILVIA
Data pubblicazione: 08/10/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27520/2022 R.G. proposto da:

Peruzzi Paolo, Peruzzi Alessandro, rappresentati e difesi dall'avvocato Agostino Gessini unitamente all'avvocato Marco Santoni

-ricorrenti-

contro

Banca Monte Dei Paschi Di Siena Spa in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Luconi unitamente all'avvocato Luca Bizzeti

-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 677/2022 depositata il 08/04/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/09/2026 dal Consigliere Silvia Vitro'.

FATTI DI CAUSA

1) Con atto di citazione notificato il 18/9/2013, Peruzzi Paolo ha convenuto davanti al Tribunale di Arezzo la Banca Toscana spa, riferendo di aver acquistato da essa nel 1996 "bond" della Repubblica d'Argentina, per il valore di € 415.867,50, che la Repubblica d'Argentina è andata in

"default" il 31/12/2001 e che, in conseguenza di ciò, dopo aver aderito allo scambio dei titoli in sua proprietà con i nuovi titoli, emessi dalla Repubblica d'Argentina, e averli rivenduti, nel novembre 2010, egli aveva subito una "perdita" di € 259.063,50 (differenza tra il prezzo pagato per l'acquisto, € 415.867,50, e quello di vendita).

L'attore ha affermato che Banca Toscana spa (poi incorporata, per fusione, dalla Banca MPS spa) non gli aveva fornito il documento sui rischi generali degli investimenti, che non era stata effettuata la rilevazione della sua propensione al rischio e che non gli era stata fornita alcuna informazione sul livello di rischio dell'investimento e sul conflitto di interessi derivante dal fatto che la Banca Toscana aveva già acquistato, in proprio, i predetti titoli.

In considerazione di ciò, Paolo Peruzzi ha chiesto che venisse dichiarata la nullità (per violazione delle norme imperative, art. 17 d.lgs. 415/96 e art. 21 d.lgs. 58/98 TUF), in subordine, l'annullamento (per vizio del consenso ex art. 1427 c.c.) e, in ulteriore subordine, la risoluzione per inadempimento (per le omesse informazioni), dei contratti di acquisto delle descritte obbligazioni, ed ha chiesto la condanna di MPS a versargli, a titolo risarcitorio, l'importo di € 259.063,50.

Parte convenuta si è opposta a tali domande; nel corso del processo di primo grado, è intervenuto in giudizio Peruzzi Alessandro, cessionario del credito per atto del 10/4/2014.

Il Tribunale di Arezzo, con sentenza del 2/7/2015, ha rigettato tutte le domande, disattendendo espressamente solo talune di esse, ritenute assorbenti, e sostenendo che: il lamentato conflitto di interesse era irrilevante; che, quanto alla risoluzione del contratto per le omesse informazioni sull'elevato grado di rischio delle "obbligazioni argentina", al momento storico in cui tali acquisti si erano perfezionati, nulla faceva deporre per la elevata rischiosità degli investimenti, in quanto il default dello Stato argentino si era verificato solo al 31/12/2001.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Peruzzi Paolo e Peruzzi Alessandro hanno proposto appello, facendo valere le seguenti censure: 1) violazione del dovere di informazione e di diligenza, scaturente dal contratto, dalle norme su citate e dai regolamenti Consob, avendo MPS depositato solo i primi tre ordini di acquisto dei bond (doc. 3, 5), per €. 77.926,11, mentre i restanti acquisti non erano supportati da un ordine scritto e non vi era prova di aver fornito corrette informazioni; né era dimostrato che Paolo Peruzzi fosse un investitore qualificato; inoltre, che si trattasse di un'operazione ad alto rischio, risultava confessato dalla stessa Banca, con riferimento ai tre predetti ordini; quanto, poi, alla non percepibilità del rischio, nell'anno 1996, la Banca doveva averlo percepito quantomeno dal 1999, quando vi era stato il primo declassamento del titolo; 2) omessa pronuncia sulla domanda di nullità degli acquisti, per difetto della forma scritta, in violazione all'art. 18 d.lgs. 415\96; 3) erroneità della sentenza, per aver ritenuto non provata e comunque irrilevante la circostanza del conflitto di interessi; 4) omessa pronuncia sulla domanda di annullamento, per vizio del consenso per mancata informazione sulla rischiosità.

MPS ha riproposto l'eccezione di prescrizione di tutte le avverse domande, non essendosi, il primo Giudice, pronunciato espressamente sulla stessa e considerato che i bond argentini erano stati tutti acquistati nell'anno 1996 e che la Banca aveva avuto la prima richiesta di contestazione solo in data 29/12/2011. Nel merito, la Banca ha reiterato le seguenti difese: nessuna prova parte attrice aveva fornito, circa l'affermato acquisto dei titoli argentini per il complessivo importo di € 415.867,50, a parte i tre ordini scritti; erano state fornite le informazioni (sui tre ordini di acquisto era stato indicato, "investimento ad alto rischio"); in ogni caso la Corte avrebbe dovuto tener conto del principio della *compensatio lucri cum damno*, considerato il valore del concambio e l'ammontare delle cedole riscosse.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza pubblicata l'8/4/2022, dopo aver rilevato che, benché il Tribunale fosse entrato nel merito del giudizio, disattendendo la domanda attorea di risoluzione per inadempimento della Banca agli obblighi informativi su rischiosità dei titoli e conflitto di interessi, l'omessa pronuncia, in primo grado, sull'eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca non equivale affatto al suo implicito rigetto, ma risponde alla logica decisoria della ragione più liquida, per cui la questione della prescrizione, rimasta assorbita, può essere riproposta dalla parte appellata anche se non è stato proposto appello incidentale (che a norma dell'art. 345 c.p.c. è richiesto solo per le domande e le eccezioni esaminate e rigettate), ritiene fondata l'eccezione per tutte le domande attoree, tranne quella della nullità degli acquisti per difetto di forma scritta.

La Corte, in particolare, tenuto conto che la prima lettera interruttiva della prescrizione è del 29/12/2011, rileva che, rispetto ai titoli acquistati nel 1996, sono prescritte l'azione di annullamento del contratto per vizio del consenso (prescrivibile in cinque anni dalla conclusione del contatto) e l'azione risarcitoria conseguente (trattandosi di responsabilità precontrattuale, prescrivibile in cinque anni), ed è altresì prescritta l'azione di risoluzione per inadempimento per mancate informazioni su rischiosità dei titoli e conflitto di interesse, trattandosi di azione di natura contrattuale (già prescritta nel 2006).

Infine, la Corte ritiene prescritta anche l'azione di risarcimento danni conseguente all'inadempimento, considerando che il termine prescrizionale debba decorrere dal momento in cui si è verificato l'inadempimento e non da quello in cui il danno per totale perdita di valore dei titoli si è appalesato all'investitore (default della Repubblica Argentina), tenuto conto anche di quanto statuito da Cass. n. 1547/2004, secondo la quale la *ratio* di individuare il *dies a quo* nel momento in cui il

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

titolare ha contezza del pregiudizio va circoscritta alle sole ipotesi di responsabilità aquiliana.

Quanto all'azione di nullità per difetto di forma scritta, la Corte ha rilevato che è comunque prescritta l'azione di ripetizione della somma investita.

2) Con ricorso notificato l'8/11/2022 i sig.ri Paolo Peruzzi e Alessandro Peruzzi hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Firenze, proponendo un unico motivo di impugnazione.

MPS spa resiste con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1) Motivo di impugnazione: "Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 comma 1 n. 3 cpc, in riferimento all'art. 2935 c.c., anche per contrarietà agli artt. 3 e 24 Cost.".

I ricorrenti censurano la sentenza impugnata per aver ancorato il *dies a quo* della prescrizione alla asserita condotta inadempiente della Banca, non ai suoi effetti posteriori.

Considerano superato l'orientamento di cui alla sentenza della Cassazione citata dalla Corte d'Appello (Cass. n. 1547/2004) e richiamano, in quanto pronunciata in una materia analoga a quella oggetto della presente controversia, la sentenza n. 8703 del 3/5/2016, emessa dalla Corte di Cassazione, ove si legge: "*Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale inizia a decorrere non dal momento in cui il professionista pone in essere la condotta potenzialmente causativa del danno, ma dal momento in cui si verifica effettivamente l'evento dannoso e tale evento si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da chi ha interesse a farlo valere*".

Secondo i ricorrenti, il momento dell'inizio della decorrenza del periodo prescrizionale è da individuarsi nel momento in cui il danno si manifesti,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

perché, prima di tal momento, è da ritenere presumibile che possa non sussistere l'interesse ad agire, ex art. 100 cpc, almeno sotto il profilo risarcitorio, se un danno, effettivo e concreto (cioè traducibile in valore pecuniario), non si sia verificato.

Richiamano la sentenza n. 1081/2019 della Corte d'Appello di Ancona, secondo la quale "*In ordine alla prescrizione, va premesso che la domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale è domanda del tutto autonoma da quella di risoluzione, potendo le stesse essere proposte congiuntamente o separatamente, come si evince dall'art. 1453 c.c., atteso che l'inadempimento sussiste o meno - con tutte le conseguenze sul piano del diritto al risarcimento del creditore della prestazione inadempiuta - indipendentemente dall'eventuale pronuncia di risoluzione…Come allora da questa Corte precisato, più in particolare, l'espressione usata nell'art 2935 c.c., secondo la quale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, deve essere intesa con riferimento alla possibilità legale, per la parte, di realizzare il proprio diritto. Consegue che rispetto all'azione di risoluzione del contratto per inadempimento, la prescrizione non può decorrere se non dalla data in cui l'inadempienza si sia verificata, vale a dire dal momento in cui la prestazione richiesta non venga eseguita dal debitore (Cass. Sez. 3, 29/11/1973, n. 3291). Del pari, al fine di determinare il dies a quo di decorrenza della prescrizione dell'azione di risarcimento del danno contrattuale, occorre verificare il momento in cui si sia prodotto, nella sfera patrimoniale del creditore, il pregiudizio causato dal colpevole inadempimento del debitore (Cass. Sez. 2, 05/04/2012, n. 5504; Cass. Sez. 3, 05/12/2011, n. 26020)*".

I ricorrenti concludono osservando che, aderendo ai suddetti principi, non può, pertanto, considerarsi prescritto il diritto, in capo ad essi, ad ottenere il risarcimento dei danni, perché il termine prescrizionale non può aver preso a decorrere in data anteriore a quella del default della

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Repubblica d'Argentina, intervenuto il 31/12/2001; almeno fino a tale data, non si era verificato alcun evento dannoso, tanto meno tale evento dannoso si era manifestato all'esterno.

Infine, i ricorrenti sollevano, in caso sia confermato l'indirizzo seguito dalla Corte d'Appello sulla decorrenza della prescrizione, eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 2935 c.c., per contrasto con gi artt. 3 e 24 della Costituzione, per differenziazione del giorno di decorrenza della prescrizione in materia contrattuale e in matria extracontrattuale.

Il motivo è fondato.

1.1) Gli originari attori hanno lamentato l'inadempimento dell'intermediario agli obblighi informativi relativamente all'acquisto dei bond argentini e al conflitto di interessi della Banca e hanno chiesto il risarcimento dei danni subiti a seguito della perdita di valore degli stessi causata dal default della Repubblica Argentina, domandando il rimborso di quanto pagato per l'acquisto dei bond (poi ridotto alla differenza tra il costo di acquisto e quanto recuperato a seguito della rivendita dei bond argentini).

La prescrizione di tale azione di risarcimento danni non può, con evidenza, cominciare a decorrere prima dell'emergere di un danno risarcibile. E, prima del default dell'emittente, il danno non era ancora esistente (non lo era neppure al momento dei primi declassamenti dei titoli), né percepibile, per cui la sentenza impugnata appare confondere i due diversi piani dell'inadempimento e del danno.

Secondo questa Corte, infatti, in tema di intermediazione finanziaria, il termine di prescrizione decennale per l'esercizio, da parte del cliente, dell'azione di risarcimento dei danni cagionati dall'inadempimento dell'intermediario agli obblighi informativi su di lui gravanti in occasione di operazioni di investimento o disinvestimento, inizia a decorrere solo quando si manifesta in concreto per il cliente il pregiudizio patrimoniale, ossia la conseguenza dannosa da lui oggettivamente percepibile, secondo

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

il metro dell'ordinaria diligenza, e rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta, essendo questo il momento in cui il diritto al risarcimento può essere fatto valere rispetto a un danno effettivamente determinatosi (Cass. civ., sez. I, 12/12/2024, n. 32226; *nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso che pretendeva di far decorrere il termine prescrizionale non dalla data del default del Gruppo Lehman Brothers, bensì da quella di esecuzione degli ordini, confondendo il momento dell'inadempimento della banca agli obblighi informativi e quello in cui si era determinato il danno nel patrimonio del cliente*).

Si veda anche Cass. civ., sez. I, 24/01/2023, n. 2066: "*In ambito di intermediazione finanziaria, ai fini dell'esercizio dell'azione risarcitoria per inadempimento degli obblighi formativi, la prescrizione non decorre dal momento in cui viene impartito l'ordine d'acquisto dei titoli, bensì da quello in cui si manifesta in concreto il pregiudizio patrimoniale, ossia la conseguenza dannosa rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta. (Fattispecie in tema di acquisto di bond argentini)*".

1.2) Né rileva quanto affermato dalla Banca controricorrente al punto I della memoria 28/7/2026, laddove essa sostiene che la responsabilità nascente dall'inadempimento dei doveri informativi da parte dei prestatori di servizi di investimento finanziario abbia natura extracontrattuale e che il termine di prescrizione sia quello quinquennale e non quello decennale.

Si osserva, infatti, che la Corte d'Appello, nella sentenza qui impugnata, ha più volte precisato di ritenere che l'azione di risoluzione del contratto per inadempimento dei doveri informativi e la consequenziale azione di risarcimento danni hanno natura contrattuale e che il termine di prescrizione sia quello decennale.

Né la Banca controricorrente ha proposto un ricorso incidentale sulla qualificazione della responsabilità ad essa ascritta, condizionato all'accoglimento del ricorso principale, con la conseguenza che su tale qualificazione si è formato il giudicato interno ("*La parte totalmente*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

vittoriosa in appello -o nell'unico grado di merito- è legittimata a proporre ricorso incidentale solo nella ipotesi in cui intenda riproporre in cassazione l'eccezione del giudicato interno, mentre in tutti gli altri casi è priva di interesse processuale al ricorso, potendo, invece, con riferimento alle domande od eccezioni ***espressamente*** *non accolte dal giudice di merito, proporre ricorso incidentale condizionato all'accoglimento, almeno parziale, del ricorso principale, giacché in tale ipotesi, per effetto della cassazione della sentenza impugnata, viene meno la sua posizione di parte del tutto vittoriosa, sorgendo, in tal modo, l'interesse all'impugnazione*", Cass. civ., sez. lav., 16/07/2025, n. 19747).

1.3) Né rileva l'accenno fatto dalla controricorrente nel controricorso (e poi al punto III della memoria 28/7/2026) alla circostanza che nel 1999 vi era stato un primo declassamento dei titoli argentini, considerato che non è dedotto che la perdita patrimoniale si fosse già definitivamente verificata in tale momento.

In ogni caso, si tratta di questione di fatto riservata al giudice di rinvio.

1.4) Ugualmente, resta riservata all'eventuale accertamento e valutazione del giudice di merito in sede di rinvio l'ulteriore osservazione, esposta al punto III della memoria 28/7/2026 del controricorrente, circa il fatto che il default argentino non sarebbe emerso il 31/12/2001, ma il 21/12/2001, quando il Governo aveva dichiarato la moratoria sul debito congelando il pagamento degli interessi e sospendendo il rimborso dei capitali in scadenza, con conseguente percepibilità del danno da parte degli investitori (sempre che non si rilevi che si tratta di fatto nuovo, non dedotto nei precedenti gradi del giudizio, come eccepito dai ricorrenti nella memoria 18/9/2026).

2) Il ricorso va dunque accolto.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

La sentenza impugnata va cassata con rinvio per nuovo esame; al giudice del rinvio è rimessa la decisione in ordine alle spese processuali del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il giorno 29/9/2026 nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte di cassazione.

Il Presidente

Enrico Scoditti

Corte di Cassazione - copia non ufficiale